



Fondazione di partecipazione La Provvidenza ETS
Via San Giovanni Bosco, 3
21052 Busto Arsizio - Va

CONTRATTO DI INSERIMENTO

CENTRO DIURNO INTEGRATO

Rev. 12 del 28.04.2026

TRA

La Fondazione di partecipazione La Provvidenza ETS, Organizzazione non lucrativa di unità sociale, Delibera Regionale n° 38449 del 18 settembre 1998, con sede in Via San Giovanni Bosco n. 3, 21052 Busto Arsizio (Va), C.F. 81002690121 e P. IVA 01279730129, legalmente rappresentata dal Dott. Luigi Chierichetti, in qualità di Presidente del C.d.A. (in seguito **"Fondazione"**)

E

Il/La Sig/Sig.ra.....nato/a.....il.....e
residente in.....
in Via.....n°....., C.F., Codice Sanitario n°.....,
personalmente ovvero in persona del Sig./Sig.ra
C.F....., nato/ail e residente
in in Via n°.....,
e-mail....., nominato/a **Tutore / Amministratore di sostegno** con
provvedimento del Tribunale di..... / del Giudice Tutelare presso il Tribunale di
datato che si allega (in seguito **"Ospite"**)

E

Il/La Sig/Sig.ra.....nato/a.....il.....e
residente in.....
in Via.....n°....., C.F., in qualità di
dell'Ospite che ha espresso la volontà di assumere, in via solidale con l'Ospite, l'obbligazione di pagamento
di tutti gli oneri economici derivanti dall'ammissione nel Centro Diurno Integrato (in seguito **"Terzo"**)
La Fondazione, l'Ospite e il Terzo, nel prosieguo collettivamente le Parti

PREMESSE

- La Fondazione gestisce, nel rispetto degli standard organizzativi, gestionali e strutturali richiesti da Regione Lombardia una Unità di Offerta sita in Busto Arsizio (Va), Via San Giovanni Bosco n. 3, classificata come Centro Diurno Integrato (CDI), autorizzata ed accreditata dal Servizio Socio Sanitario della Regione Lombardia per n. 30 posti, di cui n. 1 contrattualizzati;

- in data _____ è stata presentata domanda di ammissione del/della Sig./Sig.ra _____ nel CDI gestito dalla Fondazione, corredata dalla documentazione necessaria per la verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'ammissione (All. n. 1);
- l'interesse dell'Ospite all'inserimento è confermato anche a seguito di presa visione della struttura, della tipologia e della qualità dei servizi offerti, diffusamente illustrati nella Carta dei Servizi disponibile sul sito internet www.laprovvidenzaonlus.it alla sezione modulistica;
- la Fondazione ha verificato, mediante una valutazione multidimensionale, che l'Ospite ha i requisiti e manifesta le condizioni di bisogno previste per l'inserimento nel CDI e che dette condizioni sono compatibili con la gestione degli altri ospiti presenti in struttura; anche il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole all'inserimento;
- l'inserimento dell'Ospite avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale ed alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente applicabile ai CDI, anche con riferimento al sistema di compartecipazione ai relativi costi;
- si rende quindi necessario stipulare un contratto che disciplini i rapporti tra le Parti per la regolamentazione delle reciproche obbligazioni (in seguito "**Contratto**").

Ciò premesso

SI CONVIENE

Art.1 Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art.2 Oggetto del Contratto

Costituisce oggetto del Contratto la presa in carico dell'Ospite, da parte della Fondazione, per l'erogazione di prestazioni di natura socio sanitaria e assistenziale in regime diurno secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e di Regione Lombardia applicabile ai gestori dei CDI autorizzati e accreditati e dalla Carta dei Servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto a fronte del pagamento, da parte dell'Ospite e del Terzo, della retta di frequenza.

Art.3 Durata

Il Contratto decorre dal _____. L'inserimento definitivo dell'Ospite nel CDI è subordinato ad un periodo di prova di n. 15 (quindici) giorni, finalizzato a verificare la compatibilità dei servizi offerti con le necessità dell'Ospite, durante il quale le Parti avranno facoltà di recedere dal Contratto, ai sensi

degli artt. 9 e 10, fatto salvo il pagamento, da parte dell'Ospite e del Terzo, delle rette giornaliere relative ai giorni di effettiva frequenza o delle rette relative all'intero periodo di prova.

Il Contratto

☐ avrà durata sino al _____

☐ sarà a tempo indeterminato.

Alla scadenza, il Contratto cesserà automaticamente senza necessità di comunicazioni o altre formalità.

Il Contratto, inoltre, cesserà:

- a) per decesso dell'Ospite;
- b) per recesso dell'Ospite e del Terzo ai sensi dell'art. 11;
- c) per recesso della Fondazione ai sensi dell'art. 12;
- d) per sopravvenuta impossibilità ad erogare le prestazioni oggetto del Contratto;
- e) per revoca del provvedimento di accreditamento e/o contrattualizzazione da parte dell'Autorità competente.

Art. 4 Obblighi della Fondazione

La Fondazione è tenuta:

- 1) ad erogare all'Ospite appropriata assistenza, secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e di Regione Lombardia applicabile ai gestori dei CDI autorizzati e accreditati e a fornire i servizi previsti dalla Carta Dei Servizi, di cui l'Ospite e il Terzo dichiarano di aver già precedentemente preso visione;
- 2) a predisporre, nonché a tenere costantemente aggiornati, uno specifico Progetto Individuale (PI) e un Piano di assistenza individualizzato (PAI) ed il fascicolo socio-sanitario (FASAS);
- 3) a rilasciare, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, la certificazione attestante il pagamento delle rette e la loro quantificazione per consentirne la deducibilità fiscale;
- 4) a stipulare e mantenere, per tutta la durata del contratto, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile.

La Fondazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1783 - 1786 c.c., risponde:

- quando le cose dell'Ospite gli sono state consegnate in custodia;

- quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che, ai sensi dei precedenti articoli, aveva l'obbligo di accettare (carte-valori, denaro contante e oggetti di valore, salvo che siano pericolosi, ovvero abbiano natura ingombrante ovvero ancora abbiano valore eccessivo).

La Fondazione chiede agli Ospiti di non tenere con sé oggetti di valore o somme di denaro, garantendo la presenza di un luogo sicuro (cassaforte) per la custodia. La Fondazione può esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato e controfirmato dall'Ospite.

La Fondazione si impegna alla custodia e all'igiene dei presidi individuali quali: occhiali, protesi dentarie ed acustiche. In caso di smarrimento o distruzione, non imputabile a dolo o a colpa grave del personale del CDI, l'Ospite è tenuto alla sostituzione / riparazione a proprie cure e spese.

Art. 5 Obblighi dell'Ospite, dei suoi familiari e del Terzo

Fermo l'obbligo dell'Ospite e del Terzo al pagamento della retta, l'Ospite, i suoi familiari ed il Terzo devono:

- tenere una condotta rispettosa delle comuni norme di comportamento, igiene ed educazione e ad astenersi da qualsivoglia comportamento che possa risultare pregiudizievole per la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli altri Ospiti, dei loro familiari e del personale medico-infermieristico e assistenziale;
- rispettare le norme e le regole di condotta contenute nella Carta dei Servizi e nei relativi allegati, nella versione aggiornata, impegnandosi a comunicare alla Fondazione tempestivamente ogni eventuale variazione;
- mantenere un rapporto collaborativo con il personale del CDI al fine di garantire la più efficace messa in atto del PI e del PAI condivisi e, dunque, le migliori cura e assistenza dell'Ospite.

Art. 6 Retta di ricovero e modalità di pagamento

La retta è dovuta dalla data di ingresso in Fondazione con contestuale sottoscrizione del contratto. Qualora il giorno di sottoscrizione del Contratto non coincida con la data di inizio della frequenza del CDI, la retta viene conteggiata da _____.

L'inserimento è previsto dal lunedì al venerdì, giornata intera dalle ore 08:30 alle ore 17:30 per la seguente tipologia, come indicato nel Tariffario allegato alla Carta dei Servizi:

- ☐ Pacchetto 3 gg di frequenza importo € 429,00
- ☐ Pacchetto 4 gg di frequenza importo € 561,00
- ☐ Pacchetto 5 gg di frequenza importo € 693,00

I giorni settimanali di frequenza sono:

☐ tutti i giorni da lunedì a venerdì

☐ i seguenti giorni: ☐ LUN ☐ MART ☐ MERC ☐ GIOV ☐ VEN.

La Fondazione emetterà, entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, regolare fattura avente ad oggetto l'ammontare della retta mensile relativa al mese precedente, comprensiva inoltre dei costi per i servizi aggiuntivi di cui al successivo art. 9, non ricompresi nella retta, sempre relativi al mese precedente.

L'Ospite e il Terzo, al ricevimento della fattura e comunque entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni, dovranno corrispondere alla Fondazione l'importo indicato in fattura, con le seguenti modalità definite tra le parti:

- bonifico bancario alle seguenti coordinate IT95K0200822800000103475815
- addebito diretto su c/c – SDD
- carta di credito
- assegno bancario

La fattura sarà intestata all'Ospite.

Vi è inoltre la possibilità di usufruire del servizio di trasporto da e per il CDI organizzato direttamente dalla struttura secondo disponibilità, sia per gli Ospiti residenti nel comune di Busto Arsizio che per i residenti nei comuni limitrofi, come indicato nel Tariffario allegato alla Carta dei Servizi:

RESIDENTI COMUNE DI BUSTO ARSIZIO:

- ☐ 3 gg di frequenza importo del trasporto € 65,00
- ☐ 4 gg di frequenza importo del trasporto € 85,00
- ☐ 5 gg di frequenza importo del trasporto € 105,00

RESIDENTI NEI COMUNI LIMITROFI:

- ☐ 3 gg di frequenza importo del trasporto € 104,00
- ☐ 4 gg di frequenza importo del trasporto € 136,00
- ☐ 5 gg di frequenza importo del trasporto € 168,00

NESSUN TRASPORTO

- ☐ Non intendo avvalermi del servizio di trasporto.

La tariffa relativa al trasporto sarà applicata regolarmente anche in caso di assenza dell'ospite nel mese in corso. Inoltre, vi è la facoltà di recedere mensilmente da tale servizio tramite comunicazione all'indirizzo mail serviziterritoriali@laprovvidenzaonlus.it entro e non oltre il quindici del mese in corso. In caso contrario l'abbonamento mensile per il trasporto s'intenderà tacitamente rinnovato.

Art. 7 Mancato pagamento della retta e dei servizi aggiuntivi

In caso di mancato e/o ritardato pagamento delle fatture emesse dalla Fondazione per le rette mensili ed i servizi aggiuntivi, l'Ospite e il Terzo sono tenuti a corrispondere gli interessi per ritardato pagamento nella misura di legge.

In caso di mancato pagamento di n. 3 (tre) fatture consecutive, la Fondazione avrà facoltà di recedere dal Contratto, dandone comunicazione scritta all'Ospite e al Terzo, secondo le modalità indicate nell'art. 12.

Art. 8 Assenze dell'Ospite

La retta mensile è dovuta anche per il caso di assenze dell'Ospite, indipendentemente dal motivo.

Solo in caso di assenze per ricovero ospedaliero accertato tramite la presentazione di apposita documentazione o per patologie trattate al domicilio accertate tramite la presentazione di certificato medico del proprio MMG, le giornate di assenza, per tali motivazioni, saranno addebitate regolarmente all'Ospite con la decurtazione di €. 8,00 giornalieri per il periodo corrispondente ai giorni di assenza.

In ogni caso, dopo un'assenza prolungata di oltre 30 (trenta) giorni consecutivi è facoltà dell'Ospite, del Terzo e della Fondazione recedere dal Contratto nei termini di cui agli artt. 11 e 12.

Art. 9 Servizi inclusi ed esclusi dalla retta

La retta mensile comprende tutte le prestazioni meglio indicate nella Carta dei Servizi, tra cui:

- servizio alberghiero;
- servizio assistenziale;
- servizio animativo/educativo;
- assistenza infermieristica;
- servizio di fisioterapia e terapia occupazionale;
- servizio di sostegno al contesto familiare o solidale (suggerimenti volti ad agevolare la gestione domiciliare dell'Ospite)
- assistenza medica (servizio di assessment sanitario e valutazione periodica delle condizioni dell'Ospite, compilazione del fascicolo socio-sanitario (FASAS), costruzione del Progetto Individuale

(PI) e del Piano Assistenziale Individuale (PAI) dell'Ospite in condivisione con l'equipe socio-sanitaria, condivisione del percorso assistenziale con i familiari). L'Ospite rimane in carico al proprio Medico di Medicina Generale, responsabile della terapia farmacologica prescritta e referente unico del trattamento delle patologie che collabora con il personale sanitario del CDI al fine di garantire la continuità sanitario-assistenziale dell'Ospite.

- servizio religioso;

Sono, invece, esclusi dalla retta:

- la fornitura di farmaci, presidi e ausili in genere;
- le visite mediche specialistiche;
- il servizio di trasporto da e per il CDI;
- il servizio di parrucchiere/barbiere, pedicure e manicure.

L'elencazione dei servizi esclusi dalla retta e i relativi costi sono indicati nella Carta dei Servizi e nel relativo allegato (Prestazioni extra).

Art. 10 Variazione della retta

La Fondazione ha facoltà di variare la retta mensile sulla base dell'aumento dell'indice Istat, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dall'aumento dei costi di gestione e dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali.

La Fondazione si riserva, altresì, il diritto di aumentare la retta mensile qualora le condizioni cliniche ed i bisogni assistenziali e sanitari dell'Ospite, ovvero motivi organizzativi e funzionali, lo rendessero necessario. La variazione della retta, in forza di delibera del Consiglio di amministrazione, verrà comunicata per iscritto all'Ospite e al Terzo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Nel termine di preavviso, l'Ospite e il Terzo hanno facoltà di recedere dal Contratto secondo le modalità indicate al successivo art. 11. Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di recesso, la variazione della retta s'intenderà tacitamente accettata.

Art. 11 Recesso dell'Ospite e del Terzo

Il recesso dal contratto, per qualsiasi motivo, da parte dell'Ospite e del Terzo, comporta la rinuncia alla frequentazione del CDI. La comunicazione di recesso deve essere effettuata per iscritto con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'obbligo di pagamento delle rette giornaliere relative agli effettivi giorni di frequenza.

Resta fermo l'obbligo da parte dell'Ospite e del Terzo di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate sino a quel momento dovute.

Art. 12 Recesso della Fondazione

La Fondazione ha facoltà di recedere dal Contratto nelle seguenti ipotesi:

- sopraggiunte condizioni psico-fisiche dell'Ospite, accertate dal personale sanitario, che non risultino più compatibili con la permanenza presso il CDI o che siano inidonee rispetto ai servizi offerti;
- condotta dell'Ospite, del suo legale rappresentante, dei familiari e del Terzo gravemente pregiudizievole alla sicurezza ed al benessere psico-fisico degli altri Ospiti, dei loro familiari e del personale medico - infermieristico;
- gravi e ripetute violazioni da parte dell'Ospite, del suo Amministratore/Tutore, dei suoi familiari, o del Terzo delle norme contenute nella Carta dei Servizi
- gravi ed irrimediabili divergenze tra l'Ospite, il suo rappresentante legale, i familiari ed il personale medico-sanitario, tali da compromettere il rapporto fiduciario tra le Parti;
- mancato pagamento delle rette e dei servizi aggiuntivi secondo quanto disposto all'art. 7;
- assenza dell'Ospite protratta per oltre 30 giorni secondo quanto disposto all'art. 8;
- decesso o recesso del Terzo obbligato in solido, senza sostituzione con altro soggetto che assuma in via solidale con l'Ospite l'obbligazione di pagamento di tutti gli oneri economici derivanti dalle prestazioni offerte.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata per iscritto all'Ospite, e al Terzo con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 13 Protezione dei dati personali

La Fondazione rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento UE n. 2016/679 e nella normativa nazionale di riferimento, ivi compreso il D. Lgs. n. 196/2003 e adempie agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, la Fondazione tratta i Suoi dati per le finalità e con le modalità meglio specificate nelle informative ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, allegate al Contratto (All. n. 2).

Art. 14 Accesso e rilascio della documentazione socio - sanitaria

La Fondazione conserva il fascicolo socio-sanitario (Fasas) contenente tutta la documentazione sanitaria e sociosanitaria relativa all'Ospite, nel rispetto della normativa vigente.

La cartella clinica è coperta dal segreto professionale e sottoposta alla normativa in tema di tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

L'Ospite può richiedere copia della cartella clinica mediante compilazione dell'apposito modulo reperibile presso la sede della Fondazione.

La copia sarà disponibile entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta (salvo integrazioni, da fornirsi comunque entro il termine massimo di 30 giorni) e potrà essere ritirata personalmente dall'Ospite o da altra persona in possesso di una delega scritta.

La copia della documentazione verrà consegnata su supporto informatico e con modalità che garantiscano la riservatezza.

Art. 15 Divieto di cessione

Il Contratto non può essere ceduto, salvo consenso scritto delle Parti.

Art. 16 Variazioni anagrafiche

L'Ospite e il Terzo si impegnano a comunicare alla Fondazione, senza indugio e per iscritto, eventuali variazioni dei dati personali (residenza, recapiti telefonici, situazione pensionistica e stato di riconoscimento dell'invalidità civile dell'Ospite ecc.). In caso di Ospite sottoposto a misura di protezione, i medesimi obblighi riguardano anche i dati del legale rappresentante (residenza, recapiti telefonici, modifiche del provvedimento di nomina, revoca dell'incarico ecc.).

Art. 17 Modifiche del Contratto

Il Contratto può essere modificato solo con atto scritto, sottoscritto da tutte le Parti.

Art. 18 Disposizioni finali e di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal Contratto le Parti faranno riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia e ai principi generali dettati dal codice civile.

Allegati:

- 1) domanda di ammissione, con i relativi allegati;
- 2) Informative ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Busto Arsizio,

Fondazione di partecipazione La Provvidenza ETS

Il Presidente pro tempore

.....

Ospite

Terzo

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 ss. D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Ospite ovvero, per questo il suo legale rappresentante) e il Terzo dichiarano di accettare espressamente, dopo attenta valutazione, il contenuto degli artt. 6 (Retta di ricovero e modalità di pagamento), 8 (Assenze), 10 (Variazioni della retta), 12 (Recesso della Fondazione)

Busto Arsizio,

Fondazione di partecipazione La Provvidenza ETS

Il Presidente pro tempore

.....

Ospite

Terzo

.....

.....